

Deliberazione 23 dicembre 2008 – ARG/elt 205/08

Istituzione di un’anagrafica per gli impianti di produzione di energia elettrica e razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07 (di seguito: decreto legislativo n. 20/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l’articolo 5;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 25 luglio 2006, n. 160/06 (di seguito: deliberazione n. 160/06);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e sue successive modifiche (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione n. 40/07);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 e sue successive modifiche (di seguito: deliberazione n. 89/07);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2007, n. 328/07.
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche (di seguito: TICA);

- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
- il documento per la consultazione 18 novembre 2008 relativo alla “Realizzazione di una anagrafica comune per gli impianti di produzione di energia elettrica e per gli operatori elettrici. Razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore elettrico” (di seguito: documento per la consultazione 18 novembre 2008);
- le risposte al documento per la consultazione 18 novembre 2008.

Considerato che:

- ai sensi della legge n. 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione e della specifica funzione di promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nel settore dell’energia elettrica;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della legge n. 239/04, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 20/07, l’Autorità è tenuta ad effettuare annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione;
- ai sensi del decreto ministeriale 19 dicembre 2003, l’Autorità definisce i criteri per la costruzione di indici di prezzo per il mercato dell’energia elettrica, da parte del Gestore del mercato elettrico S.p.A. (di seguito: GME), e per il mercato del servizio di dispacciamento, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa - ora, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) -, nonché un meccanismo per il controllo dell’esercizio del potere di mercato e le modalità per il monitoraggio dell’andamento dei prezzi sul mercato elettrico;
- in seguito all’attività svolta dalla Direzione Mercati dell’Autorità nell’ambito del monitoraggio della generazione distribuita è emersa:
 - una notevole difficoltà a monitorare il sistema in mancanza di un preciso obbligo imposto al produttore di registrare le caratteristiche del suo impianto su un determinato registro elettronico;
 - l’impossibilità di poter estrarre informazioni sul singolo impianto di produzione nel caso in cui ad uno stesso punto di connessione con la rete (rete con obbligo di connessione di terzi) siano connessi più impianti;
 - una enorme difficoltà a poter interoperare i vari database presenti nel sistema e gestiti dai vari soggetti sistemici, difficoltà che deriva innanzitutto dalla mancanza di una codifica univoca per gli impianti;
- le criticità di cui al precedente alinea hanno condotto l’Autorità ad emanare la deliberazione ARG/elt 115/08 che, tra l’altro:
 - prevede l’integrazione dei dati di monitoraggio gestiti da GME, Terna e GSE usando denominazioni, codifiche, unità di misura e formati uniformi concordati fra i medesimi soggetti tramite un’apposita convenzione, onde consentire alla Direzione Mercati l’analisi incrociata dei dati immagazzinati nei differenti data warehouse realizzati in ottemperanza alla medesima delibera;
 - conferisce mandato al Direttore della Direzione Mercati per la predisposizione di una proposta di costituzione di anagrafiche comuni fra i soggetti istituzionali per l’identificazione univoca degli impianti di produzione, dei soggetti firmatari

delle convenzioni con GSE per il ritiro dell'energia ai sensi della deliberazione n. 280/07, degli utenti del dispacciamento e degli operatori di mercato.

Considerato inoltre che:

- sulla base delle esigenze acquisite nei termini sopra descritti, l'Autorità, con il documento di consultazione n. 34/08, ha indicato i propri orientamenti in materia di razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore elettrico e di realizzazione di un'anagrafica unica di sistema per gli impianti di produzione di energia elettrica;
- le osservazioni dei soggetti interessati pervenute in esito al summenzionato processo di consultazione hanno evidenziato:
 - un apprezzamento e condivisione degli obiettivi proposti dall'Autorità in quanto finalizzati al perseguimento di una semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore elettrico che, a regime, porterà significativi benefici in termini di riduzione del tempo dedicato dagli operatori alla predisposizione della reportistica verso GME, GSE, Terna e gli altri gestori di rete e consentirà a tali soggetti di svolgere le verifiche di coerenza dei dati in modo più efficiente;
 - un consenso sulla necessità di realizzare un'anagrafica unica e centralizzata degli impianti di produzione e sulla necessità di introdurre un meccanismo di codifica univoco ed unico per gli impianti di produzione e per le sezioni e i gruppi di generazione;
 - una sostanziale condivisione delle modalità di popolamento dell'anagrafica impianti. A tal proposito, le imprese distributrici ritengono stringente il termine del 31 marzo 2009 per comunicare a Terna l'elenco degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla loro rete ed, inoltre, chiedono che sia Terna ad inviare ai singoli gestori le informazioni già nella sua disponibilità e che successivamente i gestori di rete provvedano ad integrarle;
 - una sostanziale condivisione della necessità di prevedere un meccanismo di validazione e di certificazione dei dati presenti nell'anagrafica impianti; nondimeno i gestori di rete, vista la mancanza di competenze specifiche del loro personale, hanno espresso perplessità sulla possibilità che tali verifiche possano essere da loro effettuate e hanno proposto l'affidamento di eventuali procedure di certificazione dei dati a soggetti terzi, quali ad esempio gli enti di certificazione. È stato, tuttavia, evidenziato che il gestore di rete può comunque effettuare un controllo di congruità fra i dati comunicati dal produttore e i dati già in possesso del gestore medesimo;
 - la necessità di prevedere che l'anagrafica centralizzata permetta di acquisire informazioni di dettaglio relative alla presenza, alla localizzazione e alla tipologia delle apparecchiature di misura, nonché gli schemi elettrici unifilari degli impianti con l'indicazione di tutti i gruppi di misura;
 - la necessità di costituire un gruppo di lavoro tra Terna, GSE, distributori ed Autorità che si occupi di analizzare i processi e le criticità connesse al processo di integrazione dei diversi database;
 - la necessità di prevedere un periodo di transizione dedicato:
 - a) all'implementazione dei necessari processi e all'adeguamento dei sistemi operativi dei diversi operatori elettrici,

- b) alla definizione di “una carta di servizi” tra le differenti società impattate dai citati flussi informativi, che disciplini sia le tempistiche di comunicazione e aggiornamento dei differenti dati, sia il protocollo di trasmissione dei medesimi dati tra la società detentrica dell’anagrafica comune e i vari operatori elettrici;
- una divergenza di opinioni tra i diversi soggetti sulla necessità e sulle modalità con le quali pervenire alla realizzazione di un’anagrafica unica degli operatori elettrici.

Ritenuto opportuno:

- razionalizzare i flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore elettrico ai fini di semplificare i processi e ridurre le incombenze derivanti dagli obblighi informativi in capo agli operatori elettrici;
- costituire un’anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica che consenta di identificare in modo univoco gli impianti di produzione per facilitare:
 - l’allineamento dei database gestiti dai diversi soggetti istituzionali e sistemici del settore elettrico (Autorità, GME, Terna, GSE, gestori di rete);
 - il confronto dei dati archiviati nei medesimi database;
 - l’interoperabilità dei medesimi database;
- prevedere che il database che contiene le predette anagrafiche sia strutturato in modo tale da attribuire, una volta completata la registrazione dell’impianto di produzione, a ciascun impianto di produzione, nonché a ciascuna sezione e a ciascun gruppo di generazione in cui tale impianto è suddivisibile un codice identificativo univoco ed uniforme a livello nazionale;
- prevedere che Terna entro il 30 aprile 2009 elabori e sottoponga alla verifica del Direttore della Direzione Mercati la sintassi dei codici identificativi di cui al precedente alinea;
- porre in capo ai produttori l’obbligo di compilare la predetta anagrafica;
- prevedere che il processo di popolamento della predetta anagrafica decorra a partire dal 7 gennaio 2009;
- prevedere due distinte modalità di popolamento dell’anagrafica per gli impianti entrati in esercizio prima del 1 gennaio 2009 e per quelli entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2008;
- prevedere, in particolare:
 - per gli impianti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008 un meccanismo di popolamento dell’anagrafica che ricalchi, a meno di alcune modifiche volte a migliorarne l’efficacia e l’efficienza e tese ad integrare tale processo nella nuova disciplina delle connessioni attive introdotta dal TICA, l’attuale sistema di censimento degli impianti di generazione connessi alla rete di bassa tensione introdotto dall’Autorità con la deliberazione n. 89/07 (CENSIMP);
 - per gli impianti entrati in esercizio prima del 1 gennaio 2009, che Terna predisponga un piano con le tempistiche e le procedure per la comunicazione e la validazione dei dati relativi ai predetti impianti da parte di ciascun produttore;
- prevedere, al fine di agevolare il popolamento degli impianti entrati in esercizio prima del 1 gennaio 2009 che i gestori di rete, entro il 31 marzo 2009, comunichino

a Terna, secondo modalità definite dalla medesima , l'elenco dei predetti impianti di produzione di energia elettrica connessi alla loro rete;

- effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle procedure di validazione e di certificazione dei dati inseriti dai produttori nell'anagrafica impianti, rinviando ad un successivo provvedimento le modalità di attuazione delle predette procedure;
- rinviare ad un successivo provvedimento la previsione che l'anagrafica centralizzata permetta di acquisire informazioni di dettaglio relative alla presenza, alla localizzazione e alla tipologia delle apparecchiature di misura, nonché gli schemi elettrici unifilari degli impianti con l'indicazione di tutti i gruppi di misura;
- conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati di istituire un gruppo di lavoro fra gli Uffici della medesima Direzione, Terna, GSE, GME, gestori di rete e produttori al fine di definire le azioni, i passaggi e le tempistiche che si rendono necessari a garantire il passaggio dai codici SAPR e RUP ai nuovi codici identificativi e l'interoperabilità dei database di GSE, GME, Terna e gli altri gestori di rete;
- prevedere un eventuale periodo transitorio non superiore a sei mesi in cui si utilizzino parallelamente sia le vecchie codifiche che le nuove al fine di collaudare e verificare il corretto funzionamento dei sistemi;
- effettuare ulteriori approfondimenti in merito alla realizzazione di un'anagrafica unica degli operatori elettrici, rinviando ad un successivo provvedimento le modalità di realizzazione della predetta anagrafica

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai soli fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del TICA, le definizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 115/08, nonché le ulteriori definizioni di seguito riportate:
- **operatore elettrico** è il titolare di impianti di produzione di energia elettrica, il soggetto che ha la disponibilità di impianti di generazione elettrica, il soggetto firmatario di convenzioni con il GSE per la cessione di energia in ritiro amministrato o per l'ottenimento di incentivi, l'utente del dispacciamento, l'operatore di mercato;
 - **produttore** è il titolare di impianti di produzione di energia elettrica o il soggetto che ne ha la disponibilità, ivi incluso il soggetto richiedente la connessione secondo quanto stabilito all'articolo 30 bis del TICA.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Il presente provvedimento reca disposizioni per:

- a) la razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore elettrico finalizzata alla semplificazione dei processi e alla riduzione delle incombenze derivanti dagli obblighi informativi in capo agli operatori elettrici;
- b) la costituzione di un'anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica che consenta di identificare in modo univoco gli impianti di produzione al fine di facilitare:
 - i l'allineamento dei database gestiti dai diversi soggetti istituzionali e sistemici del settore elettrico (Autorità, GME, Terna, GSE, gestori di rete),
 - ii il confronto dei dati archiviati nei medesimi database,
 - iii l'interoperabilità dei medesimi database.

Articolo 3

Istituzione dell'anagrafica unica degli impianti di produzione

- 3.1 Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, Terna realizza, gestisce, manutiene e sviluppa un database contenente l'anagrafica di tutti gli impianti di produzione di energia elettrica connessi direttamente o indirettamente alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in conformità ai criteri di cui al presente provvedimento.
- 3.2 Il database di cui al comma 3.1, che censisce tutti gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete elettrica italiana, denominato CENSIMP, deve essere operativo a partire dal 7 gennaio 2009 e deve contenere tutti i dati tecnici relativi a ciascun impianto di produzione connesso alla rete elettrica, nonché le caratteristiche di ciascuna sezione, gruppo di generazione, motore primo e generatore elettrico in cui può essere suddiviso ciascun impianto di produzione.
- 3.3 Il database di cui ai commi precedenti deve essere strutturato in modo tale da attribuire, una volta completata la registrazione dell'impianto di produzione, a ciascun impianto di produzione, nonché a ciascuna sezione e a ciascun gruppo di generazione in cui tale impianto è suddivisibile, un codice identificativo univoco ed uniforme a livello nazionale secondo i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente provvedimento.

Articolo 4

Obblighi di registrazione in CENSIMP e sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi

- 4.1 Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 tutti i produttori hanno l'obbligo di popolare CENSIMP con le informazioni necessarie a completare la procedura di registrazione dell'impianto, nonché di aggiornare le predette informazioni ogni qualvolta l'impianto sia oggetto di interventi che determinino una qualsiasi variazione dei dati tecnici presenti in CENSIMP.
- 4.2 Il produttore è responsabile dell'accuratezza dei dati dichiarati in CENSIMP, della loro correttezza e veridicità. A tal fine Terna si riserva di chiedere rettifiche e/o motivazioni a supporto dei dati registrati dal produttore e di effettuare verifiche, anche per il tramite del gestore di rete cui l'impianto è connesso:
 - a) attraverso il confronto con i dati precedentemente acquisiti ed in proprio possesso;
 - b) in occasione di eventi di rete;

- c) mediante ispezioni.
- 4.3 Qualora le verifiche di cui al comma 4.2 diano esito negativo, ossia ove emergano discrepanze fra i dati dichiarati dal produttore e quanto accertato da Terna, l'impianto viene sospeso dall'iscrizione nei registri utilizzati ai fini del dispacciamento e Terna ne dà comunicazione all'Autorità per i provvedimenti di propria competenza. La sospensione è revocata a valle della rettifica dei dati la cui verifica ha dato esito negativo.
- 4.4 La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.

Articolo 5

Meccanismo di popolamento di CENSIMP per gli impianti connessi alla rete dopo il 31 dicembre 2008

- 5.1 Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4 del presente provvedimento, al fine di garantire il popolamento di CENSIMP da parte dei produttori connessi alla rete in data successiva al 31 dicembre 2008, in mancanza della ricevuta di attestazione dell'avvenuta registrazione dell'impianto di produzione in CENSIMP di cui all'articolo 30bis del TICA, i gestori di rete negano il completamento delle procedure per la messa in servizio degli impianti.
- 5.2 Dopo l'articolo 30 del TICA è aggiunto il seguente articolo: “

TITOLO V

OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 30 bis

Obblighi di natura informativa

- 30bis.1 Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e comunque successivamente all'accettazione del preventivo per la connessione e alla conclusione dell'iter autorizzativo, nel caso di impianti connessi in bassa e media tensione, e nel periodo intercorrente tra l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e l'invio della richiesta di soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 22, nel caso di impianti connessi alla rete in alta e altissima tensione, il soggetto richiedente la connessione:
- a) provvede a comunicare alla società Terna, tramite CENSIMP, secondo condizioni stabilite da Terna, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 205/08, le informazioni relative all'impianto di produzione, nonché il codice pratica (codice CP) di cui agli articoli 6, comma 6.3, lettera g), e 19, comma 19.1, lettera e), del presente provvedimento e il codice che il gestore di rete utilizza per identificare l'impianto all'interno dei propri sistemi informativi, ove già comunicato dal gestore di rete;

- b) è tenuto a trasmettere al gestore di rete cui l'impianto verrà connesso l'attestazione rilasciata da Terna dell'avvenuta comunicazione dei dati di impianto di cui alla lettera a).
- 30bis.2 Quanto disposto al comma 30bis.1, costituisce pregiudiziale ai fini dell'entrata in esercizio dell'impianto, pertanto il gestore di rete verifica, prima di effettuare il parallelo, l'avvenuta trasmissione, da parte del soggetto richiedente la connessione, dell'attestazione di cui al comma 30bis.1, lettera b).
- 30bis.3 Terna rende disponibili ai gestori di rete, al Gestore dei servizi elettrici e ai richiedenti la connessione, le informazioni di cui al comma 30bis.1, lettera a), necessarie ai medesimi per le attività di propria competenza.
- 30bis.4 Mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, i gestori di rete trasmettono a Terna, secondo modalità da quest'ultima definite, un elenco degli impianti connessi alla loro rete con obbligo di connessione di terzi entrati in esercizio nel predetto mese di riferimento, riportando per ogni impianto:
- a) il codice SAPR quale codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06 relativo al punto di immissione dell'energia elettrica, unico per impianto, univocamente generato da Terna e comunicato all'impresa distributrice;
 - b) la data di primo parallelo dell'impianto;
 - c) il codice CP e il codice che il gestore di rete utilizza per identificare l'impianto all'interno dei propri sistemi informativi di cui al comma 30bis.1;
- 30bis.5 L'attestazione rilasciata da Terna dell'avvenuta comunicazione dei dati di impianto di cui al comma 30bis.1, lettera a), contiene tutte le informazioni inserite all'interno di CENSIMP ed in particolare i codici CENSIMP relativi all'impianto, alle sezioni e ai gruppi di generazione che compongono l'impianto medesimo, il codice SAPR relativo al punto di immissione in rete dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, il codice CP e il codice che il gestore di rete utilizza per identificare l'impianto all'interno dei propri sistemi informativi.”.
- 5.3 Le disposizioni di cui ai commi 5.1 e 5.2 del presente provvedimento valgono anche per gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete successivamente al 7 gennaio 2009 e che hanno presentato richiesta di connessione alla rete prima del 1 gennaio 2009.

Articolo 6

Meccanismo di popolamento di CENSIMP per gli impianti connessi alla rete prima del 1 gennaio 2009

- 6.1 Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4 del presente provvedimento, Terna, in collaborazione col GSE, procede, nell'ambito della procedura di allineamento delle anagrafiche prevista dalla Relazione Tecnica a corredo della Convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.7, lettera c), della deliberazione ARG/elt 115/08, a raccogliere tutti i dati relativi agli impianti già connessi e oggetto di una

- convenzione col GSE, prevedendo apposite procedure attraverso le quali pervenire a completare il popolamento di CENSIMP in relazione ai suddetti impianti.
- 6.2 Entro il 31 marzo 2009, tutti i gestori di rete comunicano a Terna, secondo modalità definite dalla medesima, l'elenco degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla loro rete in data antecedente al 1 gennaio 2009 completo dei dati contenuti nei loro registri elettronici dei punti di immissione, nonché di ogni altra informazione in loro possesso relativa ai dati tecnici di impianto necessari al popolamento di CENSIMP. A tal fine, entro il 31 gennaio 2009, Terna predispone ed invia a ciascun gestore di rete:
- a) l'elenco nella sua disponibilità degli impianti connessi alla rete del predetto gestore ;
 - b) le informazioni di cui Terna ritiene necessario disporre per il popolamento di CENSIMP.
- 6.3 I gestori di rete provvedono a completare l'elenco di cui al comma 6.2 entro il 31 marzo 2009, effettuando un confronto fra i dati presenti nell'elenco inviato da Terna e i dati presenti nei loro database ed evidenziando eventuali incongruenze.
- 6.4 A valle del processo di cui ai commi 6.1, 6.2 e 6.3 Terna avvia una serie di procedure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di censire entro il 31 ottobre 2009 tutti gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete in data antecedente al 1 gennaio 2009, anche in collaborazione con le imprese distributrici.
- 6.5 Al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo Terna si coordina con la Direzione Mercati dell'Autorità trasmettendole, entro il 30 aprile 2009, un piano dettagliato di attuazione di tale processo di popolamento di CENSIMP coerente con le tempistiche di cui ai commi precedenti, informando la predetta Direzione, almeno con cadenza mensile, sullo stato di attuazione del piano e sulle eventuali criticità riscontrate.
- 6.6 Il piano di cui al comma 6.5 stabilisce le tempistiche e le procedure per il completamento e la validazione dei dati relativi ai loro impianti da parte di ciascun produttore. In particolare, il piano stabilisce le tempistiche e le procedure attraverso cui i predetti produttori possono:
- a) prendere visione dei dati censiti da Terna;
 - b) verificare la correttezza dei predetti dati;
 - c) completare l'anagrafica CENSIMP modificando ed integrando i dati esistenti;
 - d) validare l'anagrafica CENSIMP.

Il piano prevede altresì le tempistiche con le quali Terna, a seguito della validazione dell'anagrafica CENSIMP da parte del produttore, rilascia i codici identificativi univoci di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Codice identificativo dell'impianto e dei punti virtuali di immissione

- 7.1 I codici identificativi unici ed univoci sul territorio nazionale (codice CENSIMP) che CENSIMP deve attribuire a ciascun impianto di produzione, nonché alle sezioni e ai gruppi di generazione che lo compongono, devono soddisfare i seguenti principi:
- a) univocità dei codici identificativi degli impianti e delle loro sezioni o gruppi;

- b) utilizzo di codifiche identificative indipendenti dagli aspetti gestionali o commerciali per i quali i dati sono archiviati, ma legate esclusivamente agli aspetti tecnico-fisici che caratterizzano gli impianti di generazione;
 - c) indipendenza del processo di generazione dei codici identificativi da parametri fisici suscettibili di variazioni quali la taglia dell'impianto, il sottotipo di tecnologia, la tensione di collegamento alla rete, ecc.;
 - d) utilizzo dei codici identificativi generati da questo processo per lo scambio di informazioni e dati all'interno del sistema elettrico tra i vari soggetti e, in particolare, tra i soggetti istituzionali e sistemici: Autorità, GME, Terna, GSE, gestori di rete, distributori, utenti del dispacciamento, operatori di mercato, produttori, ecc.
- 7.2 Il codice CENSIMP deve essere caratterizzato da una sintassi tale per cui, dato un impianto e le sezioni e i gruppi di generazione in cui esso è suddivisibile, i predetti elementi di impianto differiscano tra loro solo per effetto di prefissi e suffissi che si antepongono o seguono il codice impianto.
- 7.3 L'attribuzione di un codice identificativo per ciascun gruppo, sezione ed impianto deve rendere possibile definire univocamente la parte dell'impianto oggetto di una qualsivoglia forma di incentivazione o agevolazione, nonché definire univocamente l'attribuzione di un determinato valore di misura di energia elettrica.
- 7.4 Terna entro il 30 aprile 2009 elabora e sottopone alla verifica del Direttore della Direzione Mercati la sintassi del codice CENSIMP tenendo conto di quanto previsto dai commi 7.1, 7.2 e 7.3, nonché dei seguenti principi:
- a) l'algoritmo di generazione deve essere in grado di generare un codice con un'estensione ben definita e uguale per tutti gli impianti;
 - b) l'algoritmo deve essere costruito in modo tale che, date alcune informazioni basilari relative all'impianto, sia possibile ricostruire il codice CENSIMP al fine di consentire successive attività di verifica;
 - c) il codice CENSIMP deve essere un codice alfanumerico che permette facilmente di poter capire a quale impianto è riferito;
 - d) il codice CENSIMP deve essere definito cercando di ridurre al minimo l'impatto che l'utilizzo di questo nuovo codice può avere sugli attuali sistemi di gestione dei dati di misura, del mercato e del dispacciamento.
- 7.5 Transitoriamente, al fine di permettere al CENSIMP di poter censire gli impianti che effettuano il primo parallelo con la rete dopo il 31 dicembre 2008, Terna definisce un codice CENSIMP provvisorio che comunque soddisfi i requisiti di cui ai commi 7.1, 7.2 e 7.3.

Articolo 8

Razionalizzazione dei flussi informativi

- 8.1 A partire dal 1 gennaio 2010 ciascun soggetto del sistema elettrico dovrà utilizzare per le comunicazioni verso GSE, GME, Terna e gli altri gestori di rete i codici attribuiti dal CENSIMP all'impianto, alle sue sezioni e ai suoi gruppi di generazione. Pertanto i codici CENSIMP dovranno essere utilizzati, in sostituzione del codice RUP e del codice SAPR, tra l'altro:
- a) dai distributori per identificare in modo univoco gli impianti e per comunicare le misure dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete;

- b) dagli utenti del dispacciamento per identificare nel contratto di dispacciamento di immissione gli impianti nella loro disponibilità;
 - c) dal titolare dell'impianto per rilasciare ad un terzo il mandato senza rappresentanza per l'acquisizione della qualifica di utente del dispacciamento affinché quest'ultimo possa richiedere l'inserimento dell'impianto nel suo contratto di dispacciamento;
 - d) dai diversi soggetti del sistema elettrico per scambiarsi informazioni riferite ad un determinato impianto, unità di produzione, sezione o gruppo di generazione in riferimento ad una qualsiasi delle attività del settore.
- 8.2 A partire dal 1 gennaio 2010 dovrà essere garantita l'interoperabilità dei database di GSE, GME, Terna e gli altri gestori di rete. L'interoperabilità dei database dovrà essere tale da permettere al produttore, dopo aver registrato il suo impianto in CENSIMP, di utilizzare semplicemente i codici identificativi rilasciati dal CENSIMP ogni qualvolta abbia la necessità di comunicare a GSE, GME, Terna e gli altri gestori di rete i dati del suo impianto, nonché delle sezioni e dei gruppi di generazione che lo compongono. A tal fine i database devono essere in grado, una volta che il soggetto responsabile dell'impianto, ha digitato il codice identificativo dell'impianto medesimo, di caricare automaticamente da CENSIMP i dati relativi all'anagrafica del predetto impianto evitando al soggetto responsabile dell'impianto di inserire nuovamente i dati già comunicati in CENSIMP.
- 8.3 A partire dal 1 gennaio 2010 i dati di CENSIMP devono essere disponibili in tempo reale al GSE e, al fine di salvaguardare l'univocità dei dati e la loro correttezza, i sistemi di GSE e Terna devono essere in grado di verificare le seguenti condizioni:
- a) che qualsiasi modifica apportata all'anagrafica impianto sia resa disponibile in tempo reale ai diversi soggetti che utilizzano i dati presenti nella predetta anagrafica;
 - b) che tale modifica, se effettuata su un portale diverso da CENSIMP comporti un automatico aggiornamento dell'anagrafica CENSIMP.

Articolo 9

Disposizioni transitorie e finali

- 9.1 E' conferito mandato al Direttore della Direzione Mercati di istituire un gruppo di lavoro fra gli Uffici della medesima Direzione, Terna, GSE, GME, gestori di rete e produttori che attraverso un'attenta analisi dei processi e delle criticità individui le azioni, i passaggi e le tempistiche che si rendono necessari a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 8 anche attraverso la previsione di un eventuale periodo transitorio non superiore a sei mesi in cui si utilizzino parallelamente sia le vecchie codifiche che le nuove al fine di colludere e verificare il corretto funzionamento dei sistemi
- 9.2 Nell'ambito del gruppo di lavoro di cui al comma 9.1 si dovrà procedere, al fine di garantire il corretto funzionamento dei diversi flussi informativi fra i vari soggetti interessati, a definire le tempistiche di comunicazione e di aggiornamento dei differenti dati tra i medesimi soggetti, nonché il protocollo di trasmissione dei medesimi dati tra la società detentrica dell'anagrafica centralizzata e gli altri soggetti di cui al comma 9.1 e le relative responsabilità.

- 9.3 In relazione a quanto disposto al comma 9.1 entro il 30 aprile del 2009 Terna trasmette alla Direzione Mercati dell'Autorità uno schema di progetto che descriva, a regime:
- a) la struttura dati di CENSIMP;
 - b) le modalità attraverso cui CENSIMP interagisce con i sistemi che gestiscono le attività di misura e di dispacciamento, evidenziando le tempistiche che Terna stima necessarie per sostituire i codici SAPR e RUP coi codici CENSIMP;
 - c) le procedure necessarie ad integrare l'attuale registro delle unità di produzione (RUP) in CENSIMP.
- 9.4 Transitoriamente e comunque fino al completamento del periodo transitorio di sperimentazione di cui al comma 9.1 i flussi dati avverranno attraverso l'utilizzo dei codici SAPR e RUP attualmente esistenti. In ogni caso i diversi soggetti di cui al comma 9.1, provvederanno a registrare, ove presenti, i codici CENSIMP al fine di mantenere all'interno dei propri registri informatici la corrispondenza fra i predetti codici identificativi e i codici CENSIMP medesimi.
- 9.5 Al fine di attuare le disposizioni di cui al comma 9.4 è fatto obbligo ai soggetti responsabili degli impianti di produzione di comunicare, in seguito alla registrazione dei medesimi impianti in CENSIMP, ai diversi soggetti di cui al comma 9.1 i codici CENSIMP relativi ai loro impianti.
- 9.6 Transitoriamente e comunque fino al completamento del periodo transitorio di sperimentazione di cui al comma 9.1 Terna rende disponibili, a partire dal 31 gennaio 2009, con modalità dalla medesima definite e verificate dalla Direzione Mercati dell'Autorità ai diversi soggetti (GME, GSE, Distributori, Utenti del dispacciamento e produttori) le informazioni contenute nelle anagrafiche di CENSIMP in relazione agli impianti di loro competenza.
- 9.7 Con riferimento alle comunicazioni tra produttori e GSE ed in particolare alle richieste inoltrate dai primi per l'ottenimento di incentivi, o del diritto ad usufruire della disciplina del ritiro dedicato o dello scambio sul posto (regimi amministrati), si ritiene opportuno che le attuali procedure di registrazione presso il GSE continuino a valere fino al completamento del periodo transitorio di sperimentazione di cui al comma 9.1, ferma restando la necessità, da parte del GSE, di acquisire all'atto della richiesta di incentivo/regime amministrato i codici identificativi rilasciati da CENSIMP.
- 9.8 Nel periodo transitorio di cui ai commi 9.6 e 9.7 il GSE provvede ad effettuare all'atto dell'analisi della richiesta di incentivo/regime amministrato un controllo tra i dati forniti al GSE dal produttore e i dati presenti in CENSIMP, a verificare le discrepanze esistenti e, nel caso in cui si accerti dell'esistenza di un errore nei dati presenti in CENSIMP, a comunicare a Terna e per conoscenza al produttore le eventuali modifiche da apportare all'anagrafica impianto di CENSIMP.
- 9.9 Il GSE provvede ad effettuare una comunicazione a Terna ogni qualvolta il produttore invia, nel predetto periodo transitorio, al GSE richiesta di modifica dei dati inerenti le caratteristiche tecniche dell'impianto che figurano anche nel sistema CENSIMP.
- 9.10 Terna avvia il popolamento di CENSIMP a decorrere dal 7 gennaio 2009 ai sensi del comma 3.2 del presente provvedimento. A tal fine, CENSIMP deve acquisire almeno i dati riportati nell'Allegato A al presente provvedimento.
- 9.11 Terna, entro il 30 giugno del 2009, sottopone alla verifica del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità l'elenco definitivo dei dati che i soggetti

responsabili degli impianti di produzione dovranno registrare in CENSIMP. Tale elenco deve essere redatto tenendo conto di tutte le informazioni di natura anagrafica che Terna, GSE e GME devono acquisire ai fini dello svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio di cui alla deliberazione ARG/elt 115/08 oltre che di eventuali ulteriori dati che Terna ritenesse utile raccogliere.

9.12 A seguito dell'approvazione dell'elenco di cui al comma 9.11, l'Allegato A di cui al comma 9.10 è abrogato.

9.13 L'articolo 8 e l'articolo 9 comma 9.10 della deliberazione n. 89/07 sono abrogati.

9.14 La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.

23 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis